

S T A T U T O DELLA FONDAZIONE “ISTITUTO DI RICERCA IN MEDICINA  
PALLIATIVA LINO MAESTRONI-  
FONDAZIONE- ONLUS”

Art. 1

E' costituita per iniziativa delle associazioni “ISTITUTO DI RICERCA IN MEDICINA PALLIATIVA LINO MAESTRONI” e della Associazione Cremonese Cura del Dolore – ONLUS (A.CC.D) la Fondazione denominata “ISTITUTO DI RICERCA IN MEDICINA PALLIATIVA LINO MAESTRONI- FONDAZIONE –ONLUS” o anche in forma abbreviata.

“FONDAZIONE LINO MAESTRONI-ONLUS”

La Fondazione ha sede in Cremona, via Palestro n. 1.

Art. 2

La Fondazione ha come scopo :

A) promuovere e condurre ricerche di ogni tipo e natura finalizzate ad ampliare le conoscenze sulla terminalità, sulla qualità di vita dei malati inguaribili in fase evolutiva, sulle terapie e procedure assistenziali ed organizzative delle Cure Palliative, sulla cultura e mentalità delle diverse società riguardo alla morte ed al morire, sugli aspetti etici, storici ed antropologici relativi alla fine della vita, e su ogni altro campo ritenuto interessante allo sviluppo delle Cure Palliative in generale;

B) formare ricercatori e promuovere iniziative atte a sviluppare e stimolare nel personale, sanitario e non, impegnato nella cura dei malati terminali, il giudizio critico e la valutazione razionalmente fondata del proprio operato, nonché le capacità necessarie per progettare e condurre ricerche;

C) promuovere la collaborazione e lo scambio di idee ed informazioni tra ricercatori interessati alle discipline inerenti le Cure Palliative;

D) fornire ai ricercatori mezzi e risorse per condurre studi inerenti le Cure Palliative;

E) stabilire relazioni scientifiche e culturali con Società ed Istituti affini, con Enti Nazionali ed Internazionali, con Gruppi di Ricerca di ogni Paese aventi interessi e finalità simili;

F) agire in ogni altro campo ritenuto utile alla promozione di studi e ricerche in Cure Palliative.

Tale organismo non ha fini né attività di lucro.

Art. 3

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione si avvale:

a) del contributo iniziale dei fondatori

b) di eventuali contributi di Enti Pubblici e/o privati, sia Nazionali che Soprannazionali, Istituzioni in genere, Associazioni o privati cittadini

- c) delle rendite patrimoniali e finanziarie
- d) eventuali oblazioni, successioni o donazioni

#### Art. 4

La Fondazione dispone dei seguenti organi :

- I) Consiglio Generale
- II) Comitato Direttivo
- III) Collegio dei Revisori
- IV) Presidente

#### Art. 5

Il Consiglio Generale è nominato dai fondatori ed è formato dai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti della Associazione Cremonese Cura del Dolore – ACCD Onlus che intendono accettare tale nomina.

Il Consiglio Generale nomina i componenti del Comitato Direttivo in numero minimo di 3 e massimo di 9.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e potrà essere anticipatamente revocato o rinnovato in tutti i suoi componenti da parte del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, anche al di fuori del Consiglio Generale medesimo, in tal caso i nominati diventeranno membri di diritto del Consiglio Generale stesso.

#### Art. 6

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, una volta all'anno e tutte le volte che lo richiedono almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene per invito scritto dal Presidente, trasmesso ad ogni componente non meno di cinque giorni dalla data di convocazione.

#### Art. 7

Il Consiglio Generale delibera in merito :

- I) all'approvazione dei bilanci preventivi dei conti consuntivi;
- II) alla nomina del Comitato Direttivo;
- III) alla nomina del Collegio dei Revisori;
- IV) alla nomina eventuale del Comitato Scientifico, o di altri organi previsti dal Regolamento;
- V) all'approvazione del Regolamento e sue eventuali modifiche;
- VI) all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione.

Il Consiglio Generale potrà, inoltre, essere chiamato a deliberare su altri oggetti proposti dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

Per le modifiche dello Statuto, di cui al capo VI del presente articolo, è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Generale e le relative delibere, per essere valide, devono riscuotere il consenso della maggioranza assoluta del Consiglio Generale, tutte le altre delibere sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In tutti gli altri casi il Consiglio Generale è valido quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti; in difetto, dovrà essere di nuovo convocato entro un mese e, nella seconda convocazione, sarà valida qualsiasi sia la presenza numerica.

Ogni componente il Consiglio generale potrà essere portatore di una delega.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o da altra persona nominata, per l'occasione, in apertura di seduta.

#### Art. 8

Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente della Fondazione, dal segretario e dagli altri membri designati dal Consiglio Generale.

#### Art.9

Il Comitato Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso viene tempestivamente convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità; le deliberazioni relative sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Il Comitato Direttivo esercita la gestione economica e riferisce al Consiglio Generale con apposito rapporto annuale sul funzionamento economico della Fondazione.

#### Art. 10

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri designati dal Consiglio Generale; durano in carica un triennio e sono tutti rieleggibili.

Al loro interno eleggeranno il Presidente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

#### Art. 11

Il Presidente rappresenta il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo e la Fondazione di fronte ai terzi, ed ha la rappresentanza legale della Fondazione, ha la firma di tutti gli atti riguardanti la gestione ordinaria, ivi compresa l'operatività presso le banche e con facoltà di nomina di delegati a tali funzioni con le prerogative e gli eventuali limiti previsti dal Regolamento, convoca il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo, presiede e cura l'attuazione delle loro delibere.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

#### Art. 12

Il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo sono assistiti dal Segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio Generale.

Il Segretario presenzia alle riunioni e ne redige i verbali, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e controfirma tutti gli atti.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Segretario saranno demandate dal Presidente ad un altro componente il Comitato Direttivo.

#### Art. 13

Gli organi della Fondazione terranno le loro riunioni presso la sede o in altro luogo.

#### Art. 14

Il servizio di Cassa è affidato all'Istituto di Credito bancario designato dal Comitato Direttivo; il cassiere provvede all'esazione ed ai pagamenti, dietro ordinativi firmati dal Presidente, oppure dal membro del Comitato Direttivo da lui espressamente delegato, con facoltà di operare anche attraverso altre forme concordate con l'Istituto di credito designato e deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15

Il Consiglio Generale formulerà ed approverà il Regolamento per l'applicazione di quanto stabilito nel presente statuto e per il funzionamento tecnico ed amministrativo della Fondazione.

#### Art. 16

Il Comitato Direttivo compila annualmente, nei termini fissati dal regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, unitamente ad una relazione illustrativa sull'attività tecnica ed amministrativa della Fondazione.

#### Art. 17

L'eventuale estinzione della Fondazione e la sua relativa messa in liquidazione vengono deliberate dal Consiglio Generale con la partecipazione dei 2/3 dei componenti, ed è richiesta la maggioranza qualificata dei voti; la delibera dovrà altresì indicare l'Ente al quale verrà devoluto il patrimonio residuo.

La gestione della liquidazione verrà affidata ad un Comitato di membri nominato dal Consiglio Generale.